

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO
PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il giorno 6 maggio 2013, nella sede della Confagricoltura di Torino in Corso Vittorio Emanuele II, n. 58 in Torino,

tra

la CONFAGRICOLTURA TORINO - UNIONE AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI TORINO, rappresentata dal Presidente Paolo Dentis, assistito dal Direttore Ercole Zuccaro;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO, rappresentata dal Presidente Roberto Moncalvo, assistito dal Direttore Diego Furia e dal Vice Direttore Giovanni Rolle;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PROVINCIALE DI TORINO, rappresentata dal Presidente Lodovico Actis Perinetti, assistito dal Direttore Francesco Amatuzzo e dal Responsabile del Servizio Sindacale Giovanna Cibelli;

e

la F.L.A.I. - C.G.I.L., rappresentata dal Segretario provinciale di Torino Denis Vayr, assistito da Michele Delfino, Mara Carnuccio e Paolo Pianta;

la F.A.I. - C.I.S.L., rappresentata dal Segretario provinciale di Torino Ugo Olivero, assistito da Ivana Camisassa e Francesca Lo Sardo;

la U.I.L.A. - U.I.L., rappresentata dal Segretario provinciale di Torino Francesco Vendola, assistito da Manuela Vendola;

in applicazione dell'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti da valere in tutto il territorio della Provincia di Torino.

Art. 1 - Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti decorre dal 1° gennaio 2012 e scade il 31 dicembre 2015; esso ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennale per gli aspetti economici.

Art. 2 - Fasi lavorative

Per le principali colture agrarie della provincia di Torino e cioè cerealicoltura e colture oleaginose, maiscoltura, viticoltura, frutticoltura e orticoltura possono individuarsi rispettivamente le sotto indicate fasi lavorative.

Cerealicoltura e colture oleaginose:

- a) aratura;
- b) semina;
- c) mietitrebbiatura.

Maiscoltura:

- a) aratura;
- b) semina;
- c) sarchiatura;
- d) irrigazione;
- e) raccolta.

Coltivazione di foraggiere:

- a) fienagione;
- b) irrigazione.

Viticultura:

- a) potatura secca e ricaccio sarmenti;
- b) potatura verde;
- c) lavori colturali del terreno;
- d) trattamenti fitosanitari;
- e) raccolta per sottoperiodi (taglio dei grappoli, selezione e incassettamento).

Frutticoltura:

- a) concimazione di base;
- b) potatura secca e ricaccio legno;
- c) trattamenti fito-sanitari;
- d) irrigazione;
- e) raccolta per sottoperiodi (raccolta, selezione, incassettamento).

Coltura della menta e delle erbe officinali:

- a) preparazione del terreno pretrapianto;
- b) trapianto;
- c) diserbo;
- d) sfalcio per la raccolta.

Orticoltura:

- a) preparazione del terreno;
- b) semina;
- c) pacciamatura e trapianto;
- d) concimazione di base;
- e) trattamenti antiparassitari e diserbanti;
- f) irrigazione;
- g) raccolta per sottoperiodi (raccolta, selezione, incassettamento).

La garanzia di occupazione dell'operaio assunto per fase lavorativa viene meno o potrà essere sospesa qualora il normale svolgimento delle operazioni colturali anzidette, a causa di avversità

La suddetta garanzia di occupazione è prevista altresì nei casi, per le aziende dirette e contrattate, nel caso di rientro di unità attive o di scambi di manodopera previsti dall'art. 2139 del Ccd. Civ.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere con i propri mezzi e a proprie spese al trasloco delle persone e delle cose appartenenti alla famiglia del lavoratore che assume.

Art. 3 - Riassunzione (art. 20 C.C.N.L.)

I lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato e/o per fasi lavorative hanno diritto alla riassunzione nella stessa azienda, per gli stessi lavori e con la medesima qualifica, senza assoggettamento a periodo di prova.

Nella riassunzione si terrà conto: della professionalità, della situazione di famiglia, dell'anzianità di servizio.

Decorso la ciclicità stagionale e/o culturale senza che sia avvenuta l'assunzione per l'indisponibilità del lavoratore, il lavoratore stesso decade dal diritto di riassunzione, salvo i casi di maternità, malattia, infortunio, servizio militare comprovati e, comunque, fatta salva la validità annuale del diritto di riassunzione.

Art. 4 - Categorie di operai agricoli (art. 21 C.C.N.L.)

Sono operai agricoli i lavoratori che svolgono la loro attività nelle aziende agricole; negli allevamenti bovini, ovicaprini, equini, suinicoli, avicunicoli, ittici, elicitoli, cinotecnici e zootecnici in genere; nelle cooperative agricole che manipolano, trasformano e commercializzano i prodotti conferiti dai soci; nelle aziende dedite alla funghicoltura; nei consorzi irrigui tra agricoltori; nelle aziende faunistiche venatorie ed agrofaunistiche venatorie; nelle riserve di pesca, nelle aziende agrituristiche; nei parchi naturali e zoologici privati; nelle ville per la cura e la manutenzione del parco.

Art. 5 - Categorie di operai florovivaisti (art. 22 C.C.N.L.)

Sono operai florovivaisti i lavoratori che svolgono la loro attività nelle aziende florovivaistiche ed in quelle dedite a lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde pubbliche e private.

Art. 6 - Classificazione (art. 31 C.C.N.L.)

A) Gli **operai agricoli** sono classificati in tre "aree professionali".

Sono classificati nella PRIMA AREA gli operai, agricoli, di livello "a" ex specializzati super e livello "b" ex specializzati.

Sono classificati nella SECONDA AREA gli operai, agricoli, di livello "c" ex qualificati super e livello "d" ex qualificati.

Sono classificati nella TERZA AREA gli operai, agricoli, di livello "e" ex comuni e addetti alle campagne di raccolta.

no o potrà essere
causa di avversità

B) Gli operai florovivaisti sono classificati in tre "aree professionali".

Sono classificati nella PRIMA AREA gli operai florovivaisti, di livello "a" ex specializzati super e livello "b" ex specializzati.

Sono classificati nella SECONDA AREA gli operai florovivaisti, di livello "c" ex qualificati super e livello "d" ex qualificati.

Sono classificati nella TERZA AREA gli operai florovivaisti, di livello "e" ex comuni e addetti alle campagne di raccolta.

A. Operai Agricoli

PRIMA AREA

Sono specializzati super i sotto indicati profili professionali.

Conduttore - operatore di mietitrebbia, di macchine movimento terra, di autotreno e di autofrigo: operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida ed all'uso anche su strada di tali macchine, provvede alla manutenzione ed alle riparazioni ordinarie delle suddette macchine eseguibili nell'ambito aziendale, svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

Meccanico aggiustatore: operaio che, adibito per l'intero arco dell'anno esclusivamente all'officina aziendale, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla normale manutenzione dell'intero parco macchine aziendale, provvede anche alla sua riparazione con le attrezzature dell'officina aziendale, svolgendo così un'attività lavorativa polivalente.

Addetto all'incubatoio: operaio con responsabilità della conduzione dell'incubatoio, della programmazione al fine delle incubazioni e delle schiuse, del controllo delle incubatrici e di tutte le operazioni di selezione, di sessaggio, di vaccinazione, di speratura e di ogni altra operazione necessaria fino alla consegna dei pulcini.

Responsabile del macello: operaio responsabile dell'intera conduzione e del completo buon funzionamento del macello affidatogli, in possesso di adeguate cognizioni tecnico-pratiche relative all'impianto ed alle varie fasi della lavorazione, il quale fa eseguire ed eventualmente esegue tutte le operazioni inerenti alla stessa lavorazione.

Responsabile della cantina: operaio che, oltre alla responsabilità del carico e dello scarico dei prodotti conferiti alla cantina, è in possesso di elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo per cui è in grado di effettuare con autonomia esecutiva tutte le operazioni di vinificazione, conservazione del prodotto, imbottigliamento, travaso ed invecchiamento.

Responsabile di vendita: lavoratore responsabile dell'intera gestione e del buon funzionamento dello spaccio di vendita, in possesso di adeguate cognizioni tecnico pratiche relative alla commercializzazione dei prodotti, il quale fa eseguire ed eventualmente esegue tutte le operazioni inerenti la vendita.

Addetto alla pastorizzazione: operaio con responsabilità della conduzione e gestione degli impianti di pastorizzazione del latte nelle cooperative lattiero - casearie.

Sono specializzati i sotto indicati profili professionali.

Responsabile dell'allevamento: operaio designato dal datore di lavoro che, oltre alle mansioni della rispettiva categoria ed alla cura degli animali e degli attrezzi in consegna, deve sorvegliare che i lavoratori addetti alla stalla eseguano i lavori con diligenza e che il bestiame sia governato nell'orario previsto, secondo le disposizioni del datore di lavoro.

Mungite
mezzo n
svezzam
alla prep
normale,
vengano

Trattori
ed in gr
manuten
eseguire
agricole

Fruttico
gli impia

Falegnan
manuten
la propri
dell'azier

Addetto
compless
di esegui
altri terre
alle mans

Addetto
responsab
del concin

Addetto
classifica
spremitur
inseminaz
degli avar

Artiere: l
doma o co
della scud

Addetto
puledri, a
riproduzio

Addetto
riproduzio
voliere e c
nocivi.

Guardia
seguito de
venatorie.
territorio d
previsto da

Addetto a

Allevatore di bovini e di ovini: operaio in possesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che gli consentono di eseguire una o più mansioni inerenti la cura, la manutenzione del parco nonché la coltivazione di altri terreni esistenti nelle ville. Lavoratori assunti con mansioni di custodia non prevalenti rispetto alle mansioni di cui sopra.

Frattorista o macchinista: operaio in possesso di patente o di abilitazione a condurre autoveicoli ed in grado di usare tutti i mezzi meccanici dell'azienda, di provvedere ai rifornimenti, alla manutenzione ed alle piccole riparazioni eseguibili con i mezzi in dotazione alla macchina; di eseguire l'aratura dei terreni, nonché tutti gli altri lavori connessi con l'impiego delle macchine agricole che gli vengono date in uso.

Frutticoltore: operaio in grado di eseguire i lavori di innesto, potatura e tutti gli altri lavori inerenti gli impianti e la conduzione del frutteto.

Falegname, Fabbro, Meccanico agricolo, Muratore, Autista, Eletttricista ed addetto alla manutenzione degli impianti di refrigerazione: operaio in grado di svolgere tutti i lavori inerenti la propria qualifica, necessari per il mantenimento in efficienza delle attrezzature e dei macchinari dell'azienda da cui dipende.

Addetto alla cura e manutenzione del parco in ville: lavoratore in possesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che gli consentono di eseguire una o più mansioni inerenti la cura, la manutenzione del parco nonché la coltivazione di altri terreni esistenti nelle ville. Lavoratori assunti con mansioni di custodia non prevalenti rispetto alle mansioni di cui sopra.

Addetto alle aziende avicole, cunicole, suinicole, zootecniche specializzate: lavoratore responsabile dell'allevamento ed in grado di stendere la formulazione delle miscele del mangime e del concime. Negli allevamenti suinicoli, il lavoratore addetto alla castrazione.

Addetto agli allevamenti ittici: lavoratore responsabile del dosaggio mangimi, della scelta e della classificazione dei riproduttori, della narcosi dei riproduttori nella fase di spremitura, della spremitura delle uova da riproduzione, della cura delle vasche incubatrici, della relativa inseminazione, del controllo ambientale, nonché della disinfezione dei riproduttori, delle uova e degli avannotti.

Artiere: lavoratore che, oltre alle mansioni previste dallo stalliere, è addetto alla passeggiata con doma o con corda o con sella, alle cure veterinarie non specifiche ed alla disinfestazione e pulizia della scuderia e dei rotabili ed alla cura ed alla manutenzione dei finimenti e della attrezzatura.

Addetto agli allevamenti equini: lavoratore addetto alla cura igienico sanitaria delle fattrici e dei puledri, alla preparazione dei mangimi, alle vaccinazioni e medicazioni dei cavalli ed alla riproduzione.

Addetto all'allevamento della selvaggina: lavoratore addetto all'allevamento della selvaggina da riproduzione nelle aziende faunistico venatorie ed agrofaunistiche venatorie fornite di incubatrici, di voliere e di gabbioni per la selvaggina da pelo; guardiacaccia addetto alla distruzione degli animali nocivi.

Guardia giurata particolare: lavoratore in possesso di porto d'armi rilasciato dalla Prefettura a seguito della verifica dei requisiti richiesti che svolge lavori di sorveglianza nelle aziende faunistico venatorie. Lo stesso ha facoltà controllo nei confronti di chiunque abusivamente penetri nel territorio dell'azienda, sia per cacciare o in atteggiamento sospetto di caccia, adempiendo a quanto previsto dalla legge.

Addetto alla riserva di pesca: lavoratore addetto alla cura ed all'allevamento delle specie ittiche.

Addetto alla coltivazione dei funghi: lavoratore in grado di eseguire in forma autonoma tutte le operazioni colturali richieste (semina, controllo temperatura e umidità, raccolta) per la coltivazione dei funghi.

Addetto ai consorzi irrigui tra agricoltori: pretaio responsabile del regime della distribuzione dell'acqua e dell'operato di eventuali lavoratori dipendenti; lavoratore addetto alle pompe centrifughe ed alla loro manutenzione.

Addetto alle imprese agricole, alle ditte individuali agricole e alle cooperative agricole che commercializzano i prodotti agricoli e agroalimentari conferiti dai soci: lavoratore che ha acquisito capacità ed esperienza che gli consentono l'ottimale esecuzione dei lavori inerenti la specializzazione conseguita e precisamente:

a) nelle imprese agricole, nelle ditte individuali e nelle cooperative di macellazione e vendita carne, il lavoratore banconiere, l'operatore sulle carni e sui banchi interni, l'addetto al servizio del pubblico;

b) nelle imprese agricole, nelle ditte individuali e nelle cooperative ortofrutticole, il frigorista addetto agli impianti di conservazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli ed il preparatore di partite su distinta;

c) nelle imprese agricole, nelle ditte individuali e nelle cooperative lattiero-casearie, il lavoratore addetto alla pastorizzazione, omogeneizzazione e scrematura del latte bovino, ovino e caprino ed alla produzione di panna, burro, ricotta e formaggi freschi in genere.

d) nelle imprese agricole, nelle ditte individuali e nelle cantine sociali, il lavoratore che sovrintende alla vinificazione, ai travasi, ai tagli, all'imbottigliamento ed all'invecchiamento dei vini.

e) nelle imprese agricole, nelle ditte individuali e nelle cooperative il lavoratore addetto alla produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e agroalimentari realizzati nell'ambito delle attività previste dall'art. 2135 del Cod. Civ.

Frigorista: lavoratore addetto agli impianti di conservazione e di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Cantiniere: lavoratore che sovrintende alla vinificazione, ai travasi, ai tagli, all'imbottigliamento ed all'invecchiamento dei vini.

Addetto alle vendite: lavoratore di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, con l'incarico di svolgere i seguenti compiti: assicurare nell'ambito della propria mansione l'ottimale gestione delle merci affidategli, espletare operazioni di incasso ed eventuali relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci.

Operatore di linea di macchine confezionatrici: lavoratore di provata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di operare, in condizioni di autonomia, scegliendo e preparando il lavoro da compiere e di effettuare eventualmente sulle apparecchiature operazioni di messa a punto, verifiche e piccole manutenzioni.

Magazziniere: lavoratore addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento e ricevimento merci, con provata professionalità acquisita per pratica o per titolo, che con autonomia provvede alla movimentazione fisica delle merci.

Preparatore di miscele: lavoratore addetto alla preparazione e somministrazione di miscele per trattamenti a terreni e/o a colture, in possesso di patentino ed in grado di effettuare autonomamente i dosaggi.

Respon
addetto
dell'um

Respon
del quac
effettuar

Carrelli
ordinari

Cuoco:
aziende

Coordir
coordina

Animato
educativ

Dichiar:

In previs
incontrer
vigente.

Sono qu

Addetto
ordinaria

Addetto
ordinaria

Addetto
competen
lavorazio

Carrellis
mezzo.

Addetto
di mezzi

Magazzi
autonomi

Guardac
distanza
da chiunc
quanto di

Guardap
distanza
da chiunc
quanto di

Il capo d'ente, all'atto di assumere l'incarico, deve accertare che il candidato possiede le condizioni di idoneità e di compatibilità con l'attività lavorativa in agricoltura.

Responsabile del quadro di comando: lavoratore addetto alla gestione ed al buon funzionamento del quadro di comando degli impianti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, in grado di effettuare anche l'eventuale manutenzione ordinaria e la messa a punto dell'apparecchiatura.

Carrellista: lavoratore conducente di carrello elevatore, in grado di eseguire anche la manutenzione ordinaria del mezzo.

Cuoco: lavoratore addetto alla preparazione e cottura di cibi e vivande destinate al consumo nelle aziende agrituristiche.

Coordinatore di servizi agrituristiche: lavoratore che si dedica con competenza e professionalità al coordinamento, alla gestione ed alla esecuzione dei vari servizi offerti dall'azienda agriturbistica.

Animatore di servizi agrituristiche: lavoratore animatore di attività ricreative, sportive, divulgative-educative e culturali nelle aziende agrituristiche.

Dichiarazione a verbale

In previsione dell'introduzione di una eventuale normativa che regoli le fattorie didattiche le parti si incontreranno per valutare la compatibilità delle figure professionali previste con il contratto vigente.

Sono **qualificati super** i sotto indicati profili professionali.

Addetto agli impianti termici: lavoratore addetto alla gestione, al controllo ed alla manutenzione ordinaria degli impianti termici.

Addetto agli impianti di irrigazione: lavoratore addetto al controllo ed alla manutenzione ordinaria degli impianti di irrigazione.

Addetto alla conduzione di macchine: lavoratore che, nei reparti di produzione, provvede, con competenza professionale superiore all'operaio qualificato alla conduzione di macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione dei prodotti e delle merci.

Carrellista: lavoratore conducente di carrello elevatore che non cura la manutenzione ordinaria del mezzo.

Addetto alla conduzione di piccoli trattori: lavoratore addetto alla conduzione di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi.

Magazziniere: lavoratore che, nei reparti magazzino, sia in grado di svolgere con relativa autonomia l'insieme delle operazioni di magazzinaggio, controllo e verifica delle merci.

Guardacaccia: lavoratore che esercita la sorveglianza della riserva; pone i segni perimetrali alla distanza voluta dalla legge e ne sorveglia la manutenzione; custodisce in via continuativa la riserva da chiunque abusivamente vi penetri cacciando o in atteggiamento sospetto di caccia, adempiendo a quanto disposto dalla legge sulla caccia.

Guardapesca: lavoratore che esercita la sorveglianza della riserva; pone i segni perimetrali alla distanza voluta dalla legge e ne sorveglia la manutenzione; custodisce in via continuativa la riserva da chiunque abusivamente vi penetri pescando o in atteggiamento sospetto di pesca, adempiendo a quanto disposto dalla legge.

Aiuto cuoco: lavoratore che svolge le mansioni di aiuto del cuoco nelle aziende agrituristiche.

Il datore di lavoro potrà conferire la mansione di capo esclusivamente ai lavoratori della prima area.

A detti lavoratori sarà corrisposta un'indennità mensile pari a **euro 23,241** con responsabilità fino a TRE addetti, e **euro 30,987** con responsabilità oltre i TRE addetti.

SECONDA AREA

Sono qualificati i sotto indicati profili professionali.

Lavoratore in grado di eseguire i lavori propri di ogni coltura e/o in grado di usare le macchine operatrici dell'azienda.

Lavoratore in grado di eseguire tutte le mansioni del mungitore esperto, senza però avere la responsabilità dei parti delle bovine e delle medicazioni, il quale, in tali circostanze, aiuta chi ha la responsabilità dell'operazione.

Lavoratore addetto all'allevamento del bestiame da carne, il quale si occupa del pascolo, dell'alimentazione, della cura e pulizia dei ricoveri del bestiame in consegna.

Stalliere: lavoratore addetto alla cura, alimentazione e custodia dei cavalli, negli allevamenti equini.

Lavoratore addetto a lavori orticoli e frutticoli, alla raccolta e al trasporto dei prodotti ortofrutticoli, allo stivaggio, alla selezione ed al confezionamento in contenitori vari, alla spedizione della frutta, anche conservata, e degli ortaggi di ogni varietà e qualità.

Lavoratore addetto alla cernita ed al diradamento della frutta in campo.

Lavoratore addetto alla somministrazione ed irrorazione di prodotti antiparassitari, a mano o con macchine trainate, su indicazione di un responsabile.

Lavoratore addetto all'insieme delle operazioni di magazzinaggio, controllo e verifica delle merci.

Lavoratore addetto alla conduzione, nei reparti di produzione, di macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione dei prodotti e delle merci.

Lavoratore che, nelle aziende casearie, provvede al caricamento di macchine per il confezionamento, all'estrazione dalle saline, alla legatura ed alla formazione dei formaggi.

Lavoratore che aiuta l'addetto alle vendite dei prodotti, sia nelle aziende singole che associate.

Lavoratore addetto alla lavorazione ed al confezionamento dei prodotti ittici negli allevamenti ittici.

Lavoratore addetto alla lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti agricoli e agroalimentari realizzati nell'ambito delle attività prescritte dall'art. 2135 del Cod. Civ.

Lavoratore addetto a lavori agricoli e/o di giardinaggio nelle ville, non ricadente nella categoria degli specialisti.

Lavoratore addetto a mansioni plurime alle dipendenze di un responsabile, nelle aziende agrituristiche.

TERZA AREA

Sono comuni i sotto indicati profili professionali.

Lavor

Lavor
e pass

Opera

Sono i
alle op
svolto
determ
essere
quelle
movin

Opera

Sono
lavora

Nota:
sempre
delle
postaz

Sono s

Addet
per pr

Sono s

Prepa

Condu
effettu

Lavor
mansi

Lavor
posses

Lavor
profes

Lavor

Lavor
connes

Il dato
area. /
fino a

Il lavoratore opera in questo livello escluso il caso di lavoro di parzialità o di lavoro stagionale e perseguitato civili.

Operai stagionali addetti alla raccolta dei prodotti.

Sono inquadrati in questo livello i lavoratori del comparto orticolo, frutticolo e vitivinicolo addetti alle operazioni di raccolta, diradamento ovvero di trapianto, i quali non abbiano precedentemente svolto attività lavorativa in agricoltura. Sono altresì inquadrati in questo livello gli operai a tempo determinato dei predetti comparti che, oltre ai lavori sopra indicati, i quali devono comunque non essere inferiori al 65% del tempo di lavoro, sono dediti a semplici operazioni accessorie rispetto a quelle di cui al capoverso precedente (es.: incassettamento senza selezione, lavaggio, movimentazione manuale, ecc.).

Operai stagionali addetti alla raccolta dei prodotti.

Sono inquadrati in questo livello gli operai stagionali sopra descritti che abbiano precedenti lavorativi in agricoltura.

Nota a verbale: in considerazione che la normativa sulla produzione dei prodotti agroalimentari è sempre più attenta alle condizioni igienico sanitarie, ogni lavoratore nel rispetto delle qualifiche e delle mansioni, dovrà accudire alla pulizia ed al rispetto delle norme igienico sanitarie della postazione di lavoro e dei macchinari affidati.

B. Operai florovivaisti

PRIMA AREA

Sono **specializzati super** sotto indicati profili professionali.

Addetto alla manutenzione: lavoratore che, con autonomia, responsabilità e competenza acquisita per pratica o per titolo, cura la manutenzione e riparazione degli automezzi e degli impianti.

Sono **specializzati** i sotto indicati profili professionali.

Preparatore, in modo autonomo di lettiere e di terricci speciali.

Conduttore di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi, purché sia in grado di effettuare, ed effettui metodicamente, la loro manutenzione d'uso e le piccole riparazioni.

Lavoratore assunto con compiti di **custodia notturna** non prevalenti rispetto alle responsabilità e mansioni proprie dell'operaio specializzato.

Lavoratore addetto alla preparazione di miscele per trattamenti a terreni e/o a colture, in possesso di patentino ed in grado di effettuare autonomamente i dosaggi.

Lavoratore addetto alla vendita, responsabile anche degli incassi che, con comprovata professionalità, gestisce in modo autonomo il rapporto con gli acquirenti.

Lavoratore responsabile dell'allestimento degli stands aziendali in mostre e fiere.

Lavoratore operante nelle aree cimiteriali addetto alla manutenzione del verde e a tutte le attività connesse

Il datore di lavoro potrà conferire la **mansione di capo** esclusivamente ai lavoratori della prima area. A detti lavoratori sarà corrisposta un'indennità mensile pari a euro **23,241** con responsabilità fino a tre addetti, e euro **30,987** con responsabilità oltre i tre addetti.

SECONDA AREA

Sono qualificati super i sotto indicati profili professionali.

Lavoratore addetto alla vendita, senza responsabilità di cassa, di piante e fiori negli spacci aziendali, il quale abbia specifica competenza tale per cui sia in grado di fornire agli acquirenti indicazioni e consigli circa caratteristiche, cura e conservazione dei prodotti.

Lavoratore che, oltre a svolgere mansioni proprie dell'operaio qualificato, esegue con adeguate capacità professionali, i lavori necessari **all'attività di costruzione e manutenzione di parchi e giardini**.

Lavoratore addetto abitualmente all'abbattimento di piante con l'uso di motosega, il quale ne curi altresì la manutenzione.

Sono qualificati i sotto indicati profili professionali.

Lavoratore addetto alle operazioni di invasamento e di trapianto di fiori in vaso e/o di piante ornamentali di ogni tipo.

Lavoratore addetto alla conduzione di tosatrice semovente capace di operare adeguatamente sui tappeti erbosi.

Lavoratore che utilizza decespugliatori portatili, capace di tosare a regola d'arte siepi o piante ornamentali.

Lavoratore addetto alla somministrazione ed irrorazione di prodotti antiparassitari, a mano o con macchine trainate, su indicazione di un responsabile.

TERZA AREA

Sono comuni i profili professionali definiti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.

Art. 7 – Osservatorio Provinciale sullo stato del settore agricolo

Sono organi dell'Osservatorio provinciale sullo stato del settore agricolo, di seguito definito Osservatorio, di cui all'articolo 6 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, il presidente e il comitato di gestione della C.I.M.I.A.V.

I compiti dell'Osservatorio sono quelli espressamente indicati dal precitato articolo 6.

Per la validità delle riunioni dell'Osservatorio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Comitato di gestione della C.I.M.I.A.V.. I pareri raggiunti con l'assenso unanime di tutte le parti costituenti sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell'Osservatorio e dovranno essere trasmessi alle medesime per un necessario coordinamento dei relativi adempimenti.

Al fine di esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali e dirimere le eventuali vertenze che siano demandate all'Osservatorio dalle Organizzazioni sindacali di categoria, in forza dell'ultimo comma dell'articolo 85 del predetto contratto, viene istituita, in seno al Comitato di gestione, una commissione presieduta dal presidente o dal vice presidente e composta da un rappresentante per ciascuna Organizzazione.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria, in ogni caso, la presenza del presidente o del vicepresidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Di tutte le riunioni dell'Osservatorio deve essere redatto apposito verbale.

Art. 8 - O

Nella prov
seguente:

1) aziende

— periodo

— periodo

— periodo

— periodo

2) aziende

— periodo

— periodo

— periodo

Per gli add

Eventuali a
di lavoro ir

Nel caso d
dell'art. 5
settimanali

Resta imes
giorni, sarà
tempo inde

Per gli ope
lavoro; tutt
avvenire ne
di lavoro.

I lavoratori
stagionali,
all'iscrizior
prestato nel

Per i soli op
si ha una n
permessi re

Tali permes
un'ora.

Per quanto
limiti stabi
all'approva

1977 n. 37, art. 5, comma 1, lettera a).

Secondo l'art. 5 della legge n. 30 del 28.2.1977, l'orario di lavoro dei lavoratori agricoli è il seguente:

1) aziende agricole

— periodo 1/12-28/2 = 34 ore settimanali

— periodo 1/3-30/4 = 39 ore settimanali

— periodo 1/5-31/7 = 44 ore settimanali

— periodo 1/8-30/11 = 39 ore settimanali

2) aziende florovivaistiche

— periodo 1/1-31/3 = 34 ore settimanali

— periodo 1/4-30/6 = 44 ore settimanali

— periodo 1/7-31/12 = 39 ore settimanali

Per gli addetti alle stalle l'orario è di sei ore e trenta minuti al giorno, per sei giorni alla settimana.

Eventuali accordi tra il datore di lavoro ed il lavoratore per una distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in cinque giorni non sono in contrasto con quanto sopra stabilito.

Nel caso di distribuzione concordata dell'orario settimanale di lavoro nei cinque giorni, a norma dell'art. 5 della legge 16.2.1977 n. 37, i contributi previdenziali saranno versati per sei giorni settimanali.

Resta inteso che, in caso di mancato accordo sulla distribuzione dell'orario di lavoro in cinque giorni, sarà operante la distribuzione contrattuale in vigore su sei giorni. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, l'orario di lavoro giornaliero si intende iniziato nella sede dell'azienda.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'orario di lavoro si intende invece iniziato sul posto di lavoro; tutti gli spostamenti nell'arco della giornata, da e per un altro posto di lavoro non dovranno avvenire nel periodo di riposo, intendendosi che i medesimi devono essere a totale carico del datore di lavoro.

I lavoratori agricoli a tempo determinato che, nei periodi di particolare necessità aziendali e/o stagionali, prestino la loro opera consecutivamente per l'intera settimana, hanno diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi per un numero di giornate pari a quelle di effettivo lavoro prestato nel corso della settimana.

Per i soli operai florovivaisti, considerando che, a seguito dell'avvenuta mensilizzazione del salario si ha una minor valenza economica degli strumenti contrattuali, verrà concesso un monte ore di permessi retribuiti pari a venti ore per anno solare.

Tali permessi retribuiti sono da godersi nell'anno solare e non dovranno essere frazionati sotto un'ora.

Per quanto riguarda i contratti di lavoro part-time di breve durata con orario di lavoro inferiore ai limiti stabiliti dalla legge, le parti concordano che tali contratti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Osservatorio Provinciale sullo stato del settore agricolo.

Nota a Verbale

INTERPRETAZIONE AUTENTICA CPL 2004-2007 E 2008-2011

Le parti firmatarie del presente Cpl si danno reciprocamente atto a valere ad ogni effetto contrattuale e di legge sul dettato contrattuale di cui agli articoli 8 e 13, del Cpl 2004 - 2007 e 2008 - 2011, che deve così interpretarsi: la retribuzione contrattuale provinciale di competenza degli operai a tempo determinato, debitamente concordata dalle parti stipulanti il Cpl è oraria e deve essere corrisposta solo per le ore effettivamente prestate dal lavoratore, o per le quali è "rimasto a disposizione", a seguito di comando, sul posto di lavoro, nell'arco della giornata.

Art. 9 -Ferie (art. 36 C.C.N.L.)

Compatibilmente con le esigenze aziendali, gli interessi e i desideri del lavoratore, le parti concorderanno entro il mese di marzo di ogni anno il periodo o i periodi di godimento delle ferie.

Art. 10 -Permessi per corsi di addestramento professionale

I permessi straordinari retribuiti per la frequenza ai corsi di addestramento professionale di interesse agrario sono riconosciuti anche agli operai a tempo determinato, secondo le modalità stabilite per gli operai a tempo indeterminato, purché abbiano prestato nell'anno e presso la stessa azienda almeno 60 giornate di lavoro consecutivo. Ai fini del conteggio della consecutività della prestazione del lavoro per il diritto al permesso retribuito, sono ammesse tolleranze fino ad un massimo del 10% (6 giornate di lavoro), quando si riferiscono ad assenze giustificate.

Art. 11 - Permessi straordinari (art. 38 C.C.N.L.)

In caso di decesso di parenti di primo grado, il lavoratore a tempo determinato che abbia prestato nell'azienda almeno 51 giornate di lavoro nel corso dell'anno, ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni. Tale permesso sarà concesso, ancorché non retribuito, anche al lavoratore a tempo determinato che non abbia prestato 51 giornate di lavoro, fermo restando la possibilità del recupero di tali giornate ove le condizioni aziendali lo consentano.

Il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di un giorno in caso di decesso di parenti di secondo grado.

Per il riposo previsto per i donatori di sangue, si fa riferimento alla legge 13.7.1967 n. 584 ed eventuali sue modificazioni ed integrazioni.

Compatibilmente con le esigenze aziendali, potranno essere accordati nell'anno non più di tre giorni di permesso non retribuito per gravi e giustificati motivi personali del lavoratore.

Art. 12 - Lavoro straordinario, festivo, notturno -Operai agricoli (art. 42 C.C.N.L.)

I limiti del lavoro notturno sono stabiliti, per la provincia di Torino, dalle ore 22 alle ore 6. Il governo del bestiame in consegna al bovato, qualora venga effettuato oltre il normale orario di lavoro, verrà retribuito come lavoro straordinario feriale o festivo. La pulizia, l'ingrassaggio e il rifornimento della trattoria e delle altre eventuali macchine a motore in consegna, quando vengano effettuati oltre il normale orario di lavoro, verranno retribuiti come lavoro straordinario feriale o festivo.

Per speciali lavori da eseguirsi di notte, non si farà luogo alla maggiorazione della percentuale per lavoro notturno quando già diversamente regolamentati dal vigente contratto nazionale.

Art. 1.

Il recu
vigenti
dodici

Art. 1-

L'oper
consen

Art. 15

Ai guar
favore
legge, l
terzi.

Art. 16

Le parti
sotto le
retribuz
a tempo
congiob

Nota a
tornasse

professionale di interesse nazionale (Decreto del Presidente del Consiglio del 12.8.1967).

L'assunzione delle operose autonome e dei loro familiari è di durata biennale, con la possibilità di essere rinnovata, entro una settimana dall'expiratione dell'orario, nel limite massimo di lavoro giornaliero e dodici ore settimanali.

Art. 14 - Trasferimenti - Operai agricoli

L'operaio assunto per una determinata azienda non potrà essere trasferito, se non con il suo consenso, ad altra azienda, sia pure nello stesso comune e dello stesso datore di lavoro.

Art. 15 - Attrezzi ed utensili (art. 46 C.C.N.L.).

Ai guardiacaccia devono essere forniti una divisa, un impermeabile ed un mezzo di trasporto. In suo favore dovrà altresì esser stipulata una polizza di assicurazione che, integrando le assicurazioni di legge, lo garantisca contro i rischi derivanti dal lavoro nonché contro gli eventuali danni cagionati a terzi.

Art. 16 - Retribuzione (art. 49 C.C.N.L.)

Le parti concordano per gli operai a tempo indeterminato, agricoli e florovivaisti, di conglobare sotto le voci "salario mensile nazionale" e "salario mensile provinciale" tutti gli elementi della retribuzione contenuti nelle precedenti tabelle sottoscritte dalle parti. Per quanto riguarda gli operai a tempo determinato, agricoli e florovivaisti, vengono ricalcolati i terzi elementi secondo il conglobamento delle voci salariali sopra descritte.

Nota a verbale: i parametri indicati nei C.P.L. precedenti si intendono accantonati e qualora si tornasse a parametrare i salari si considereranno come acquisiti.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Il presente contratto di lavoro è stipulato in tre esemplari, uno dei quali sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, uno presso la Direzione Provinciale dell'Agricoltura e uno presso la Direzione Provinciale del Florovivaismo.

Salario contrattuale Operai Agricoli

A seguito degli aumenti salariali con decorrenza 01/05/2013 le nuove retribuzioni saranno le seguenti:

OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO SALARIO MENSILE CONTRATTUALE

Comune	1.184,063
Qualificato	1.308,202
Qualificato super	1.386,091
Specializzato	1.452,692
Specializzato super	1.521,145

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO RETRIBUZIONE ORARIA:

	Salario contrattuale	Terzo elemento	Totale lordo
Comune	7,014	2,135	9,149
Qualificato	7,746	2,358	10,103
Qualificato super	8,209	2,499	10,708
Specializzato	8,604	2,619	11,223
Specializzato super	9,008	2,742	11,751

Con decorrenza 1° novembre 2013 le nuove retribuzioni saranno le seguenti:

OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO SALARIO MENSILE CONTRATTUALE

Comune	1.209,353
Qualificato	1.336,144
Qualificato super	1.415,697
Specializzato	1.483,721
Specializzato super	1.553,636

Comune
Qualifica
Qualifica
Specializ
Specializ

Alloggio

Ad ogni fa
bisogni de

Le Organi
dei fondi a
fossoro ed

I locali de
lavoratore
effettiva d
ricovero au

È fatto obl
spese di in
lavoratore i

Il consumo
Oltre tale q

Ad ogni fa
pezzatura d

Si fa obblig
natura.

In caso di n
108,456.

Pollaio

Ogni famigl
galline e per
prima del ra

Per question
Solo in tale
consegna all
assorbimento

	Salario contrattuale	Terzo elemento	Totale lordo
Comune	7.164	2.181	9.345
Qualificato	7.911	2.408	10.319
Qualificato super	8.385	2.552	10.937
Specializzato	8.788	2.675	11.463
Specializzato super	9.201	2.801	12.002

Alloggio

Ad ogni famiglia di operaio a tempo indeterminato sarà data in uso una abitazione proporzionata ai bisogni della medesima dotata di energia elettrica.

Le Organizzazioni firmatarie del presente contratto faranno opera di persuasione perché i proprietari dei fondi abbiano a rimettere in condizioni igieniche di abitabilità e di conforto le case che non lo fossero ed i relativi servizi, così come prescritto dai vigenti regolamenti sanitari.

I locali dovranno corrispondere al numero dei componenti ed alle necessità della famiglia del lavoratore e comunque non dovranno avere meno di due vani utili, così come, in presenza di effettiva disponibilità strutturale, verrà concesso l'uso di un locale da adibire a magazzino o ricovero autovettura.

È fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere, con manodopera e materiale a suo carico, alle spese di imbiancatura e tinteggiatura dei locali almeno una volta all'anno. Sarà stretto obbligo del lavoratore mantenere la casa nello stato in cui viene consegnata, salvo l'uso.

Il consumo di energia elettrica fino a Kw 50 mensili per famiglia sarà a carico del datore di lavoro. Oltre tale quantitativo, il consumo sarà a carico del lavoratore.

Ad ogni famiglia di lavoratori a tempo indeterminato verrà corrisposto un quantitativo di legna a pezzatura d'uso pari a q.li 45.

Si fa obbligo alle aziende che hanno disponibilità propria di legna da ardere di corrisponderla in natura.

In caso di mancata fornitura della legna, al lavoratore spetta un'indennità sostitutiva fissata in euro 108,456.

Pollaio

Ogni famiglia di operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un pollaio per tenervi fino a venti galline e per allevare per conto proprio due covate di pulcini di non oltre sedici capi ciascuna, l'una prima del raccolto del grano e l'altra dopo, mantenendoli nel recinto fornito dal datore di lavoro.

Per questioni di igiene e profilassi, il pollaio non verrà concesso nelle aziende avicole specializzate. Solo in tale caso, a compenso del divieto di allevamento, l'azienda surrognerà il pollaio con la consegna alla famiglia del lavoratore di prodotti aziendali in quantità equivalente, con possibilità di assorbimento del valore in denaro (euro 6,714) se corrisposto.

Totale lordo

9,149

10,103

10,708

11,223

11,751

Porcile

All'atto della stipulazione del contratto individuale, le parti concorderanno se il datore di lavoro autorizzerà l'allevamento di un maiale per ogni famiglia di operaio a tempo indeterminato; in questo caso il datore di lavoro fornirà il porcile adatto allo scopo.

Il porcile non verrà concesso nelle aziende suinicole specializzate, per questioni di igiene e profilassi.

Qualora non venga autorizzato l'allevamento, ogni lavoratore ha diritto a Kg. 30 di carne suina.

Orto

Ad ogni famiglia di operaio a tempo indeterminato spetta un appezzamento di terreno non inferiore a 150 mq. per uso orto.

Il datore di lavoro fornirà gli attrezzi, lo stallatico necessario e anche l'acqua di irrigazione, ove l'azienda ne sia dotata.

Valore annuale degli annessi

Ai fini della loro incidenza sugli istituti contrattuali, si determinano i seguenti valori annuali degli annessi:

— alloggio, luce e legna	euro 273,722
— orto	euro 13,428
— pollaio	euro 6,7140
— porcile o Kg. 30 di carne suina	euro 16,010

Quando, a richiesta del lavoratore, vengono ceduti generi in natura per uso della sua famiglia ed a pagamento, detti generi devono essere valutati al prezzo fissato annualmente dall'apposita Commissione presso la Camera di Commercio.

Compensi speciali

Ogni lavoratore mandato all'alpeggio ha diritto ad un compenso complessivo in denaro di euro **154,937** per l'intera durata dell'alpeggio.

Ogni lavoratore operante nelle aree cimiteriali ha diritto, a partire dal 1° luglio 2008, ad un compenso di € 2,00 per ogni giornata di lavoro prestata dall'interno dell'area cimiteriale.

Il lavoratore incaricato dell'irrigazione dovrà attendere al regime delle acque e per tale lavoro ha diritto ad un compenso di **euro 0,516** per ogni giornata piemontese di superficie irrigata e per ogni irrigazione. Se il lavoro si svolge di notte, il lavoratore avrà diritto al riposo durante il giorno. È escluso dal diritto di tale compenso il lavoro di irrigazione svolto con sistemi automatizzati e/o non richiedenti spostamento di tubazioni.

Ai lavoratori addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura dei cereali spetta un'indennità giornaliera di campagna di **euro 1,291**.

A segu
seguen

Comun
Qualific
Qualific
Speciali
Speciali

Comune
Qualifica
Qualifica
Specializ
Specializ

Con decor

Comune
Qualificat
Qualificat
Specializz
Specializz

contrattuali, quelle contrattuali.

A seguito della data di decorrenza delle nuove retribuzioni saranno le seguenti:

OPERAI FLORO VIVAISTI A TEMPO INDETERMINATO	
SALARIO MENSILE CONTRATTUALE	
Comune	1.210,031
Qualificato	1.339,218
Qualificato super	1.419,743
Specializzato	1.487,199
Specializzato super	1.560,347

OPERAI FLORO VIVAISTI A TEMPO DETERMINATO			
RETRIBUZIONE ORARIA:			
	Salario contrattuale	Terzo elemento	Totale lordo
Comune	7,164	2,181	9,345
Qualificato	7,932	2,415	10,347
Qualificato super	8,409	2,560	10,969
Specializzato	8,809	2,682	11,491
Specializzato super	9,242	2,813	12,055

Con decorrenza 1° novembre 2013 le nuove retribuzioni saranno le seguenti:

OPERAI FLORO A TEMPO INDETERMINATO	
SALARIO MENSILE CONTRATTUALE	
Comune	1.235,876
Qualificato	1.367,823
Qualificato super	1.450,068
Specializzato	1.518,964
Specializzato super	1.593,674

OPERAI FLORO A TEMPO DETERMINATO
RETRIBUZIONE ORARIA:

	Salario contrattuale	Terzo elemento	Totale lordo
Comune	7,317	2,227	9,545
Qualificato	8,102	2,466	10,568
Qualificato super	8,589	2,614	11,203
Specializzato	8,998	2,739	11,737
Specializzato super	9,440	2,873	12,313

Art. 17 — Premio annuo di risultato

Viene istituito un premio di risultato per i dipendenti che, anche con la loro presenza, incrementano la produttività e la qualità dell'operato in azienda; per il raggiungimento del premio occorre prestare un minimo di 208 giornate di effettiva presenza lavorativa nell'anno solare.

- A partire dall'anno 2013 per gli operai **agricoli** con la qualifica di **comune** euro **241,96**;
- A partire dall'anno 2013 per gli operai **agricoli** con la qualifica di **qualificato** euro **263,00**;
- A partire dall'anno 2013 per gli operai **agricoli** con la qualifica di **qualificato super** euro **273,52**;
- A partire dall'anno 2013 per gli operai **agricoli** con la qualifica di **specializzato** euro **305,08**;
- A partire dall'anno 2013 per gli operai **agricoli** con la qualifica di **specializzato super** euro **310,34**;
- A partire dall'anno 2013 per gli operai **florovivaisti** con la qualifica di **comune** euro **241,96**;
- A partire dall'anno 2013 per gli operai **florovivaisti** con la qualifica di **qualificato** euro **263,00**;
- A partire dall'anno 2013 per gli operai **florovivaisti** con la qualifica di **qualificato super** euro **273,52**;
- A partire dall'anno 2013 per gli operai **florovivaisti** con la qualifica di **specializzato** euro **315,60**;
- A partire dall'anno 2013 per gli operai **florovivaisti** con la qualifica di **specializzato super** euro **320,86**;
- Per gli apprendisti il premio sarà corrisposto in base all'inquadramento.

Il premio sarà corrisposto annualmente in un'unica soluzione con la retribuzione mensile di ottobre se il dipendente avrà raggiunto almeno 208 giornate di presenza al 31 di ottobre; se le 208 giornate di presenza saranno raggiunte successivamente, il premio sarà corrisposto con il salario del mese nel quale si è verificato il raggiungimento delle presenze. Il premio di risultato non avrà alcuna incidenza sulla 13^a e 14^a mensilità e sul T.F.R.

In aggiunta al premio di risultato accordato ai dipendenti che raggiungono un minimo di 208 giornate di effettiva presenza lavorativa nell'arco dell'anno solare può essere riconosciuta un'erogazione premiale ai lavoratori che si impegnino a migliorare l'efficienza, la produttività, la

rec
lav
eff

Ar
In c
stal
Il l
azi
Qu
Qu
sar
part

Art
Ai f
com

— 1
1970
— 2
— 2
— 2

— 1:
— 20
— 20

Le O
lavor
mede
assist

Art. 1
Il fin
costit
un co

2313

Il finanziamento della Cassa Integrazione Malattie Infortuni Assistenze Varie (C.I.M.I.A.V.), costituita per iniziativa delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, è assicurato mediante un contributo paritetico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, commisurato al numero

delle giornate lavorative denunciate all'INPS. L'entità di tale contributo è determinata da appositi accordi tra le parti. La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questo versata alla C.I.M.I.A.V., unitamente alla propria.

Gli accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente contratto di lavoro aventi ad oggetto le prestazioni erogate dalla Cassa extra legem provinciale (C.I.M.I.A.V.) a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché le deliberazioni assunte nella stessa materia dall'organo di gestione della predetta Cassa, si considerano parte integrante del presente contratto collettivo provinciale di lavoro e come tali vincolanti le stesse parti nella loro applicazione.

Ogni azienda neoassuntrice di manodopera ha l'obbligo di iscriversi alla cassa extra legem C.I.M.I.A.V., presentando apposita modulistica (vedi all. 3), entro 60 giorni dall'assunzione del primo lavoratore.

L'azienda ha l'obbligo di comunicare le giornate lavorative prestate dai lavoratori dipendenti suddivisi tra o.t.i. e o.t.d. La comunicazione delle giornate lavorative deve avvenire entro il **31 marzo dell'anno successivo** e può essere effettuata direttamente dall'azienda o per il tramite della organizzazione di categoria che la rappresenta.

Il pagamento del premio annuale va effettuato **entro il 30 giugno di ogni anno**.

Oltre a quanto in vigore, derivante dal precedente C.P.L., le parti concordano di stabilire un incentivo denominato "incentivo alla ricollocazione dei lavoratori agricoli", destinato alle aziende che assumeranno lavoratori che abbiano superato il 34° anno di età e che non abbiano prestato attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico negli ultimi 5 anni precedenti l'assunzione.

L'incentivo posto a carico della cassa C.I.M.I.A.V. sarà concesso per un biennio e per un numero massimo di 20 assunzioni annuali per la Provincia di Torino. L'erogazione avverrà su richiesta dell'azienda e previa presentazione di idonea documentazione comprovante i requisiti del lavoratore assunto.

L'incentivo sarà pari a:

Euro 1291,142 per gli operai a tempo indeterminato

Euro 774,685 per gli operai a tempo determinato che abbiano lavorato per almeno 156 giornate.

Se l'operaio a tempo indeterminato al termine del primo anno acquisirà la qualifica superiore a quella dell'assunzione l'incentivo per l'anno successivo sarà pari a Euro 1549,371 mentre non sarà concessa la seconda annualità dell'incentivo se non si raggiunge la qualifica superiore.

Per l'operaio a tempo determinato riassunto per il secondo anno con qualifica superiore e con almeno 156 giornate di lavoro, l'incentivo viene elevato a Euro 1032,914.

Dichiarazione a verbale – Ente bilaterale per l'agricoltura torinese

Entro il 31/12/2013 le parti si danno reciproco impegno che l'Ente Bilaterale per l'agricoltura torinese sarà formalmente costituito, sulla base di quanto previsto dal presente verbale di accordo per il rinnovo degli operai agricoli, con l'inserimento, all'interno dello stesso, dell'Osservatorio Provinciale, di cui all'art. 6 del CCNL degli operai agricoli del 25/05/2010 e del Fondo per il trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro, previsto dall'art. 59 del CCNL degli operai agricoli del 25/05/2010.

Le parti si impegneranno a definire l'esigibilità della contribuzione da parte delle aziende.

Art.

In ca
alle
colle

Cons
esser
prov

Art.
C.C.

In ca
dell'i

In ca
all'80

In en
(C.I.M
preser

Art. 2

In cas
Cassa
corrisp
un ma

Art. 2.

Fermo
vigente
struttu

Per gli
previa
medich
prepost

I perm
effettua

In relaz
con fito

Per tali
retribuz
lavorate
potrà ri
qualità c

o di un altro
della Cassa extra legem

o aventi ad oggetto le
ere dei lavoratori e del
organo di gestione della
o provinciale di lavoro

alla cassa extra legem
oni dall'assunzione del

li lavoratori dipendenti
ve avvenire entro il 31
da o per il tramite della

no.
ordano di stabilire un
, destinato alle aziende
e non abbiano prestato
ecedenti l'assunzione.

ienno e per un numero
ne avverrà su richiesta
i requisiti del lavoratore

meno 156 giornate.

la qualifica superiore a
49,371 mentre non sarà
superiore.

alifica superiore e con

terale per l'agricoltura
ente verbale di accordo
tesso, dell'Osservatorio
10 e del Fondo per il
NL degli operai agricoli

delle aziende.

Se non è possibile, il datore di lavoro deve essere considerato in ritardo.

la cassa extra legem di indennità malattia e il caso evadano con il pagamento di 1,20 euro al giorno
della cassa extra legem disciplinano, le quali si considerano parte integrante del presente contratto
collettivo provinciale di lavoro e come tali vincolanti nella loro applicazione.

Conseguentemente l'indennità giornaliera contrattualmente a carico del datore di lavoro dovrà
essere corrisposta al lavoratore decurtata dell'integrazione garantita dalla Cassa extra legem
provinciale (C.I.M.I.A.V.).

Art. 22 -Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro - Operai agricoli (art. 62 C.C.N.L.)

In caso di infortunio, il datore di lavoro riconosce al lavoratore 3 giorni successivi a quello
dell'infortunio, a retribuzione normale.

In caso di malattia, il datore di lavoro riconosce al lavoratore 3 giorni dall'inizio della malattia,
all'80% della retribuzione normale.

In entrambi i casi, trascorsi detti periodi di carenza, interviene la Cassa extra legem provinciale
(C.I.M.I.A.V.) in base alle norme che la disciplinano, le quali si considerano parte integrante del
presente contratto collettivo provinciale di lavoro e come tali vincolanti nella loro applicazione.

Art. 23 - Trattamento di malattia per gli apprendisti

In caso di malattia al lavoratore verrà riconosciuta un'indennità giornaliera posta a carico della
Cassa provinciale extra legem (CIMIAV) in base alle norme che disciplinano. L'indennità verrà
corrisposta per malattia superiore ai sette giorni di calendario, dal giorno di inizio della malattia per
un massimo di 45 giorni.

Art. 24 -Tutela della salute dei lavoratori (art. 67 C.C.N.L.)

Fermo restando quanto previsto dal vigente C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti e dalla
vigente legislazione in materia (art. 9 legge n. 300/70), le aziende dovranno essere dotate di idonee
strutture sanitarie di primo e pronto soccorso.

Per gli operai addetti ai lavori nocivi ed agli allevamenti bovini non risanati verranno concessi,
previa richiesta degli interessati, due permessi retribuiti annui, massimo giornalieri, per visite
mediche, di cui una preventiva. Dette visite dovranno essere eseguite presso gli Istituti pubblici
preposti.

I permessi verranno retribuiti dietro esibizione di idoneo documento comprovante l'avvenuta
effettuazione della visita.

In relazione al punto b) dell'art. 65 del vigente C.C.N.L., si intendono per lavori nocivi i trattamenti
con fitofarmaci di prima e seconda classe, comprese tutte le operazioni connesse al trattamento.

Per tali lavori è stabilita una riduzione giornaliera d'orario di 2 ore e 20 minuti, fermo restando la
retribuzione per l'intera giornata lavorativa. Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il
lavoratore sulla qualità e sulla classe di appartenenza del prodotto che dovrà usare. Il lavoratore
potrà rifiutarsi di usare il prodotto, senza incorrere in sanzioni, qualora gli sia tenuta ignota la
qualità e la classe di appartenenza del presidio sanitario.

Avviso comune per l'attuazione art.3, c.13 del Dlgs 9/04/2008, n. 81

Le OOSS con Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare, Agci-Agrital convengono che :

- Le imprese agricole possono applicare le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria di cui all'art. 3, c.13, del dlgs 9 aprile 2008, n. 81 nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiori a cinquanta nell'anno limitatamente a lavorazione generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
- Si impegnano a definire, entro sei mesi, un accordo specifico, come previsto dall'art. 48 del Dlgs 81/2008, per disciplinare le modalità di elezione o designazione degli RSL e degli RSLT.
- Invitano il Governo e gli enti previdenziali ed assicurativi a dare attuazione all'art.1, c.60, della legge n.247/2007 che prevede lo sgravio dei contributi antinfortunistici in misura non superiore al 20 per cento in favore dei datori di lavoro agricolo che rispettano la normativa in materia di sicurezza e non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente.

Rotazione per lavori insalubri

Per gli addetti a lavori continuativi in celle frigorifere e per gli addetti all'irrorazione di fitofarmaci su mezzi sprovvisti di cabine pressurizzate omologate, è prevista una rotazione delle mansioni, fermo restando la prestazione lavorativa per l'intera giornata.

Per le celle frigorifere, in alternativa alla rotazione delle mansioni, è previsto il riconoscimento di un'indennità di disagio pari a euro 0,516 giornaliera.

Applicazione D.Lgs. 626/94 e D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

In ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in applicazione dei decreti legislativi 626/94, 242/96 e 81/2008 e s.m.i. e secondo quanto concordato in sede nazionale in data 18/12/1996 le parti danno atto di aver costituito il Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro ed il Comitato per la Gestione dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale.

In ordine alla gestione e retribuzione dei permessi ai lavoratori nominati rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le parti faranno ricorso a forme di mutualità a livello provinciale, preferibilmente mediante convenzione con l'esistente Cassa extra legem provinciale (C.I.M.I.A.V.).

Art. 25 - Servizio militare (art. 71 C.C.N.L.)

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto.

Lo stesso lavoratore, in caso di temporaneo richiamo alle armi, avrà diritto alla corresponsione di venti giornate di paga globale.

Il periodo di richiamo deve essere computato agli effetti dell'anzianità.

Art. 26 -Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato (art. 72 C.C.N.L.)

Alle cause di licenziamento per giustificato motivo, esemplificate dal vigente C.C.N.L., viene aggiunta la seguente:

pre-
dal

Nel
pre-
lice
con
pre-

Art
In e
dall.

Art.
Qua
puni

1) co

2) co
grav

Gli i
punto

Ai se
cinqu
dalla

Art.

Qual:
punit

1) co

La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 1970, ha efficacia retroattiva fino al 1° gennaio 1969, con decorrenza, per le disposizioni che concernono la tutela del lavoro, dal primo gennaio dell'anno precedente.

Nel caso di incremento del nucleo familiare dell'imprenditore agricolo, come espressamente previsto dal vigente C.C.N.L., in presenza di contratti individuali, ferma restando la validità del licenziamento per giustificato motivo, il datore di lavoro dovrà garantire al lavoratore la conservazione del posto di lavoro o, in alternativa, la corresponsione del salario, dalla data di preavviso sino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 27 - Preavviso di risoluzione del rapporto (art. 74 C.C.N.L.)

In caso di morte dell'operaio, l'indennità di preavviso sarà erogata, in luogo del datore di lavoro, dalla Cassa extra legem provinciale (C.I.M.I.A.V.).

Art. 28 - Norme disciplinari - Operai agricoli (art. 75 C.C.N.L.)

Qualsiasi infrazione alle norme che regolano i rapporti di lavoro da parte del lavoratore dovrà essere punita, a seconda della gravità delle mancanze, nel modo seguente:

1) con la multa sino al massimo di due ore di salario, qualora il lavoratore

- a) senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- b) per negligenza, arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi,
- c) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
- d) non comunichi all'azienda, salvo cause di forza maggiore, l'assenza per malattia il 1° giorno di assenza dal lavoro;

2) con una multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al punto 1).

Gli importi delle multe e delle trattenute, che non rappresentino risarcimento di danno di cui al punto 1) lett. b, dovranno essere versati alla Cassa extra legem provinciale (C.I.M.I.A.V.).

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 300/70, nelle aziende che occupano più di cinque dipendenti, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Art. 29 - Norme disciplinari - Operai florovivaisti (art. 76 C.C.N.L.)

Qualsiasi infrazione alle norme che regolano i rapporti di lavoro da parte del lavoratore dovrà essere punita, a seconda della gravità delle mancanze, nel modo seguente:

1) con la multa sino al massimo di due ore di salario, qualora il lavoratore

- a) senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- b) per negligenza, arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi,
- c) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
- d) non comunichi all'azienda, salvo cause di forza maggiore, l'assenza per malattia entro il 1° giorno di assenza dal lavoro.

2) con una multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al punto 1).

Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni previsti dalla lett. b, punto 1), dell'art. 77 del vigente C.C.N.L., saranno versati alla Cassa extra legem provinciale (C.I.M.I.A.V.).

Art. 30 - Permessi sindacali (art. 83 C.C.N.L.)

Le parti concordano, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 83 del vigente C.C.N.L., che i permessi sindacali retribuiti per i lavoratori membri di organismi direttivi sindacali provinciali, regionali o nazionali che ricoprano due o più cariche, sono pari complessivamente a 22 ore mensili che possono essere cumulate entro il periodo massimo di un trimestre.

Art. 31 - Quote sindacali per delega (art. 86 C.C.N.L.)

Il datore di lavoro provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne faranno richiesta scritta. Tale richiesta avrà validità fino alla scadenza del presente contratto, salvo revoca che potrà intervenire in qualsiasi momento, e decorrerà dal mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla direzione aziendale, mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore.

La richiesta, redatta secondo l'allegato schema (all.ti 1 e 2), dovrà necessariamente contenere le seguenti indicazioni:

- generalità del lavoratore;
- ammontare del contributo sindacale mensile da trattenere, espresso in percentuale sulle competenze lorde o in cifra fissa;
- Organizzazione sindacale a favore della quale la quota dovrà essere versata mensilmente e il numero del conto corrente bancario ad essa intestato;
- data e firma.

Le trattenute verranno effettuate sulle competenze lorde del lavoratore.

Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in atto in sede aziendale, qualora ritenuti più favorevoli, resteranno invariati.

Art. 32 - Campagna di raccolta (art. 29 C.C.N.L.)

Le parti, preso atto che:

- le aziende dei comparti ortofrutticolo e vitivinicolo ubicate in provincia di Torino hanno in linea generale sviluppato caratteristiche di marcata specializzazione produttiva e qualitativa;
- l'attività produttiva delle succitate aziende risulta caratterizzata da una spiccata connotazione di stagionalità;
- il prevalere dei rapporti lavorativi aventi breve durata rende difficoltosa la loro regolarizzazione;
- le aziende dei suddetti comparti risultano essere fortemente penalizzate da una situazione non equilibrata esistente tra i diversi segmenti che compongono il settore (produzione,

Le retr

ANN

Dal 01/

Dal 01/

Verrann
lavorate

Dal 01/

Dal 01/

Art

Al fine
agricolo
Tecnici
in azien

Le azier
limite d
stessi u
verifichi

a) lavoro
agriturist
settembr

b) lavoro
alle azier
determin

Dichiara

Le parti s
quanto p
provincia
attuazione
Le parti c
65 e dell
firmatari c

di lavoro per i lavoratori
extra legem provinciali

Le retribuzioni lorde riconosciute ai lavoratori avviati all'attività di raccolta sono le seguenti:

ANNO	Paga lorda oraria	Indennità giornaliera sost. pasto
Dal 01/05/2013	6,915	2,50
Dal 01/11/2013	7,063	2,50

Verranno altresì accantonate, a titolo di T.F.R., le seguenti quote orarie, che saranno corrisposte ai lavoratori al termine del rapporto di lavoro instaurato:

ANNO	Importo lordo orario
Dal 01/05/2013	0,435
Dal 01/11/2013	0,444

Art. 33 - Esperienze professionali di ingresso per studenti nel settore

Al fine di coinvolgere maggiormente il mondo della scuola nelle esperienze lavorative del settore agricolo e florovivaistico, le parti si impegnano a divulgare congiuntamente presso gli Istituti Tecnici ed Universitari, la possibilità per gli studenti di accedere a percorsi formativi tecnico-pratici in azienda.

Le aziende agricole e florovivaistiche che assumono lavoratori studenti a tempo determinato, nel limite di una figura professionale per il profilo **a** ed una per il profilo **b**, corrisponderanno agli stessi una retribuzione non inferiore al 70% del salario contrattuale di qualifica qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) lavoratori studenti frequentanti scuola superiore ad indirizzo agrario e, limitatamente alle aziende agrituristiche, ad indirizzo alberghiero; se assunti a tempo determinato nel periodo da giugno a settembre per la durata del ciclo scolastico.

b) lavoratori studenti in possesso di licenza di scuola superiore ad indirizzo agrario e, limitatamente alle aziende agrituristiche, ad indirizzo alberghiero; per un massimo di 2 anni se assunti a tempo determinato nel periodo da luglio ad ottobre.

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza a livello territoriale, a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 6 e dall'allegato 4 del vigente CCNL - Osservatori / Osservatorio provinciale. Le parti firmatarie si impegnano altresì, per quanto di propria competenza, a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 7 del CCNL - Sistema di formazione professionale e continua. Le parti convengono di istituire il libretto sanitario del lavoratore secondo gli intendimenti dell'art. 65 e dell'allegato 11 del vigente CCNL e sulla base delle modalità che verranno definite dai firmatari del presente accordo entro il 31.12.2013.